

## MISURE DI CONSERVAZIONE DEL SIC

### IT6020009 “*Bosco Vallonina*”

#### 1 INTRODUZIONE

Le misure di conservazione e gli indirizzi di gestione definiti nel presente documento si applicano al Sito di Interesse Comunitario IT6020009 “*Bosco di Vallonina*” anche ai fini della designazione dello stesso quale Zona Speciale di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

A seguito di tale designazione, secondo quanto previsto dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (D.M. del MATTM) del 17 ottobre 2007, “*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*”, le misure di conservazione e gli indirizzi di gestione, come definiti, si applicheranno pertanto alla ZSC IT6020009 “*Bosco di Vallonina*”.

Il presente documento recepisce le misure generali previste nell’Allegato D alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 16 dicembre 2011 “*Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928*”, di recepimento del citato D.M. del 17 ottobre 2007 (vedi punto 7).

Poiché il SIC IT6020009 “*Bosco di Vallonina*” è incluso interamente nella ZPS IT6020005 “*Monti Reatini*” vigono, inoltre, le norme previste nella citata D.G.R. 612/2011.

#### 2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL SITO

Il SIC IT6020009 “*Bosco di Vallonina*” appartiene alla regione biogeografica *Mediterranea*, occupa una superficie di 1125,0 ha, è localizzato nella Provincia di *Rieti* ed interessa il Comune di *Leonessa*.

Il SIC non ricade in Area Naturale Protetta (sensu L. 394/1991).

#### 3. HABITAT E SPECIE PRESENTI

Sono oggetto delle presenti misure di conservazione gli habitat dell’Allegato I e le specie dell’Allegato II della direttiva 92/43/CEE elencati/e nel Formulario Standard Natura 2000 per il SIC IT6020009 “*Bosco di Vallonina*”.

Il Formulario Standard del sito è disponibile in forma completa nelle pagine web del MATTM all’indirizzo: <http://www.minambiente.it/pagina/schede-e-cartografie>, aggiornato a: ottobre 2013.

### 3.1 Tipi di habitat presenti nel sito e loro valutazione

Annex I Habitat types						Site assessment			
Code	PF	NP	Cover [ha]	Cave [number]	Data quality	A B C D	A B C		
						Representativity	Relative Surface	Conservation	Global
3240			11.25			B	C	B	B
6430			112.5			B	C	B	B
9210			787.5			B	C	A	A

### 3.2 Specie elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e valutazione del sito in relazione alle stesse

Species			Population in the site							Site assessment				
G	Code	Scientific Name	S	NP	T	Size		Unit	Cat.	D.qual.	A B C D	A B C		
						Min	Max				Pop.	Con.	Iso.	Glo.
M	1352	<a href="#">Canis lupus</a>			c				R	DD	C	B	C	B

## 4 PERIMETRAZIONE DEL SITO E CARTE TEMATICHE

Il perimetro del SIC IT6020009 “*Bosco di Vallonina*” anche ai fini della designazione dello stesso quale Zona Speciale di Conservazione, è riportato nel sito web della Regione Lazio all’indirizzo:

[http://www.regione.lazio.it/binary/rl\\_ambiente/tbl\\_contenuti/cartografia/Rieti/IT6020009.PDF](http://www.regione.lazio.it/binary/rl_ambiente/tbl_contenuti/cartografia/Rieti/IT6020009.PDF)

La cartografia tematica sugli habitat e le specie di interesse è depositata presso gli uffici regionali competenti in materia di Rete Natura 2000.

## 5 OBIETTIVI E PRIORITÀ DI CONSERVAZIONE REGIONALI

L’obiettivo generale di conservazione e gestione del SIC IT6020009 “*Bosco di Vallonina*” è quello di garantire la conservazione degli habitat e delle specie di fauna e flora di interesse comunitario presenti, e della biodiversità in generale, mantenendo o laddove necessario ripristinando gli equilibri biologici in atto e preservando il ruolo ecologico-funzionale complessivo del sito stesso nell’ambito della Rete Natura 2000, ai sensi dell’art. 2 della Direttiva 92/43/CEE.

Obiettivo specifico prioritario di conservazione e gestione del sito è quello di garantire il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e le specie di interesse comunitario presenti, di seguito riportati come ad alta o media priorità di conservazione (Tabella 5.1).

Ulteriore obiettivo di conservazione e gestione del sito è quello di garantire o migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti e identificati come a

bassa priorità di conservazione (Tabella 5.1, favorendo altresì la conservazione delle altre specie importanti di fauna e flora presenti (cfr. sezione 3.3 *Altre specie importanti di Flora e Fauna* del Formulario Standard Natura 2000).

Nella tabella seguente sono elencati gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel sito, la valutazione sintetica relativa al loro stato di conservazione e la priorità di conservazione nel sito medesimo (codificati), descritti al paragrafo 9)

**Tabella 5.1 Valutazione sintetica e priorità di conservazione per gli habitat e le specie presenti nel sito**

Codice	HABITAT/SPECIE	Valutazione sintetica	Priorità
9210*	Faggete degli Appennini con <i>Taxus</i> ed <i>Ilex</i>	2 = medio	3 = alta
6430	Bordure planiziali montane ed alpine di megaforbie igrofile	2 = medio	2 = media
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>	1 = cattivo	3 = alta
1352*	<i>Canis lupus</i> (Lupo)	2 = medio	2 = media

Ai fini della conservazione degli habitat e delle specie presenti, nonché degli equilibri ecologici e della biodiversità in senso più ampio, si riportano gli obiettivi generali di conservazione necessari alla definizione della gestione del sito:

- gestione forestale mirata alla conservazione di formazioni boschive d'alto fusto, pluristratificate, ed al mantenimento degli strati alto-arbustivi e arbustivi, con particolare attenzione verso *Ilex aquifolium* (agrifoglio) e *Taxus baccata* (tasso);
- conservazione delle fasce alto arbustive ed arboree riparie attraverso la permanenza di un regime idrologico nei greti torrentizi (minimo deflusso vitale) e la realizzazione di interventi idraulici che tengano in debito conto della presenza di questi elementi di interesse naturalistico;
- conservazione della necromassa legnosa finalizzata al mantenimento delle comunità animali tipiche presenti nella ZPS (ad es.: *Rosalia alpina*, *Dendrocopos leucotos*, *Ficedula albicollis*);
- garantire (mantenere) la presenza il più possibile stabile e vitale del lupo nell'area della Vallonina, nel contesto territoriale del massiccio del Terminillo e del comprensorio dei Monti Reatini, attraverso il contenimento dei conflitti con la zootecnica, la riduzione del disturbo antropico e eliminazione del randagismo canino.

## 6 PRESSIONI E MINACCE

Le pressioni e le minacce sono perlopiù limitate, anche se insistono delle pressioni dovute ai tagli forestali e al pascolo sulle fitocenosi di margine. Sono prevedibili degli impatti sulle formazioni vegetali di interesse e sul Lupo se verranno realizzati gli ampliamenti degli impianti sciistici.

**Tabella 6.1 Pressioni e minacce**

PRESSIONI / MINACCE	HABITAT			SPECIE	TOTALE
	Codici di habitat e specie riscontrati nel sito	3240	6430		
<b>A - Agricoltura</b>					2
A04.01.05 - pascolo intensivo misto		6430	9210		2
<b>B - silvicoltura, gestione forestale</b>					1
B03 - Sfruttamento forestale senza ripiantumazione o riscrescita naturale (diminuzione dell'area forestata)			9210		1
<b>D - Trasporto e linee di servizio</b>					1
D01.02 - Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate)				1352	1
<b>F - Risorse biologiche escluse agricoltura e silvicoltura</b>					1
F03.02.03 - intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio				1352	1
<b>G - Intrusione umana e disturbo</b>					2
G01 - Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative				1352	1
G02.02 - Complessi sciistici				1352	1
<b>J - Modificazioni dei sistemi naturali</b>					2
J02.03.02 - Canalizzazioni e deviazioni delle acque	3240				1
J02.07.02 - Prelievo di acque sotterranee per fornitura di acqua pubblica	3240				1
<b>Totale delle pressioni/minacce per habitat/specie</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

## 7 MISURE DI CONSERVAZIONE

Le misure di conservazione definite nel presente paragrafo si aggiungono alle disposizioni regionali vigenti in materia ambientale, con riferimento alla tutela della biodiversità.

Le presenti misure hanno carattere di prevalenza in relazione a disposizioni e provvedimenti regionali e locali concernenti la stessa materia laddove siano più restrittive (come meglio descritto nell'Allegato 2 alla presente Deliberazione).

### 7.1 Misure regolamentari

Le misure regolamentari, così come riportato nel "Manuale delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000" (disponibile sul sito del MATTM), sono degli interventi di tipo normativo o regolativo riguardanti lo stato di conservazione degli habitat e delle specie. Consistono di disposizioni generali o specifiche riferite alle attività ammesse o vietate all'interno del sito.

Sono di seguito riportate le misure regolamentari di carattere generale applicabili al sito, ai sensi della D.G.R. del Lazio n. 612 del 16/12/2011 (allegato D):

#### A. DIVIETI

- a) è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
- 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/2009;
  - 2) superfici non coltivate durante tutto l'anno e superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione;

- b) è vietata l'eliminazione degli elementi naturali e semi-naturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica che verrà individuato con apposito provvedimento della Giunta regionale;
- c) è vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

- d) sono vietati i livellamenti del terreno non autorizzati dal soggetto o dall'ente gestore, ad esclusione dei livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- e) è vietato convertire le superfici a pascolo permanente, come definito dall'art. 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante "modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento n. 73/2009 del Consiglio nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori";
- h) è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonchè nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

## **B. OBBLIGHI**

a) per le superfici non coltivate (superfici disattivate) durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta l'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno.

E' fatto comunque obbligo di compiere sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 marzo 2002;
- 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

b)a partire dal 1 gennaio 2012 è fatto obbligo di creare e mantenere fasce tampone definite come una fascia inerbita spontanea o seminata con specie autoctone, preferibilmente ad alto assorbimento di nitrati, oppure arborea o arbustiva riferita allo standard 5.2 di cui all'articolo 6 e all'Allegato III del regolamento CE 73/2009 e di larghezza definita dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125/2009 e successive modificazioni ed integrazioni come recepito ed attuato da apposito atto della Giunta Regionale.

Inoltre si riportano le ulteriori e specifiche misure di seguito elencate, suddivise in divieti ed obblighi.

### 7.1.1 Divieti ed obblighi generali

- a) Obbligo di Regolamentazione, da parte del Soggetto Gestore del Sito, dei flussi turistici e delle attività connesse, ivi comprese l'installazione della segnaletica e delle attrezzature turistiche di qualsiasi genere e della sentieristica. Tale Regolamentazione verrà sottoposta a Valutazione d'Incidenza Ambientale;
- b) Divieto di taglio degli esemplari arborei con diametro uguale o superiore ai 70 cm misurato a petto d'uomo (1,3 metri dal terreno), soprattutto se deperienti, provvedendo al mantenimento di isole di piante intorno ad eventuali singoli esemplari o piccoli nuclei già presenti con una densità di almeno 2 isole di almeno 500-600 mq x ha, evitando in tali aree tutte le attività di taglio. Eventuali deroghe al taglio degli individui arborei delle classi diametriche individuate debbono essere previsti dal Piano di Gestione e Assestamento Forestale (PGAF) e sottoposti al parere di Valutazione di Incidenza Ambientale. In assenza di PGAF la richiesta di deroga è sottoposta al parere di Valutazione di Incidenza Ambientale mediante specifico progetto;
- c) [contrattuale] Per le porzioni del Sito gravate da usi civici si applica la seguente disposizione: entro un anno dalla designazione delle ZSC, il regolamento degli usi civici deve essere aggiornato, tenendo conto degli obiettivi di conservazione di specie e/o habitat per cui il sito è stato designato, e sottoposto a procedura di valutazione di incidenza;
- d) Divieto di rimozione per gli esemplari arborei morti parzialmente e/o totalmente o marcescenti in piedi, e per quelli con nidi scavati di Piciformi, anche se di piccolo diametro, con esclusione di casi palesemente suscettibili di danni a edifici e/o persone. Eventuali deroghe a tali limitazioni debbono essere previste nel Piano di Gestione e Assestamento Forestale (PGAF) e sottoposte al parere di Valutazione di Incidenza Ambientale. In assenza di PGAF la richiesta di deroga è sottoposta al parere di Valutazione di Incidenza Ambientale mediante specifico progetto.

### 7.1.2 Divieti ed obblighi relativamente agli habitat

#### 9210 \*Faggete degli Appennini con *Taxus* e *Ilex*

- a) E' vietato il taglio o il danneggiamento di individui di *Taxus baccata* (tasso) e *Ilex aquifolium* (agrifoglio);
- b) Nella progettazione e nella realizzazione di interventi selvicolturali, nelle formazioni con presenza di *Taxus baccata* e/o di *Ilex aquifolium*, dovrà essere condotta un'accurata selezione degli individui arborei che eviti la creazione di condizioni di piena luce e il danneggiamento delle piante di *Taxus* e *Ilex* nelle operazioni di abbattimento ed esbosco;
- c) E' vietato intervenire in situazioni strutturali già giudicate favorevoli alla presenza di *Taxus* e *Ilex*, quali strutture disetaneiformi e/o irregolari;
- d) In previsione di interventi o utilizzazioni forestali nel territorio del SIC, è obbligo predisporre da parte del proponente una relazione tecnica descrittiva del popolamento vegetale interessato, trattando in maniera specifica l'eventuale presenza di *Taxus* e *Ilex*, definendo le prescrizioni relative ai criteri e modalità operative finalizzate alla tutela della presenza delle due specie;
- e) In presenza accertata di nuclei di Tasso, evitare l'abbattimento diretto degli individui arborei di grosso diametro, ricorrendo prima a potature delle branche laterali, del fusto principale e quant'altro possa ridurre al minimo il danneggiamento degli individui di Tasso;
- f) Il prelievo massimo, nei diradamenti, per le fustaie deve essere pari al 20% della massa;

- g) Nelle fustaie coetanee è necessario prevedere un allungamento del turno minimo del RR 7/2005 fino a 130 anni e il trattamento a tagli successivi con diradamenti successivi uniformi. In presenza di specie compagne quercine, eventuali dimensioni delle buche nei primi tagli preparatori possono arrivare anche a 1 ha.

**3240** Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*

**6430** Bordure planiziali montane ed alpine di megaforie igrofile

- a) Sono vietate le attività e le opere capaci di ridurre ulteriormente la disponibilità di acqua in alveo o modificare le dinamiche dei deflussi idrici, a eccezione delle opere pubbliche di somma urgenza, così come previsto dal D.G.R. 534/06, e degli interventi necessari al ripristino e riequilibrio di funzionalità ecologiche o per il mantenimento o la creazione di zone umide adatte alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario o comunque di interesse naturalistico;
- b) E' fatto obbligo negli interventi idraulici di evitare qualsiasi danneggiamento alla vegetazione riparia.

### **7.1.3 Divieti o obblighi relativamente alle specie**

**1352\*** *Canis lupus* (Lupo)

- a) Obbligo di regolamentazione da parte del Soggetto Gestore del SIC del transito veicolare a motore su tutte le piste che dalla strada principale della Vallonina si diramano e penetrano e/o ascendono il territorio della Vallonina ed in particolare per l'area SIC (piste attraverso Valle della Meta e che raggiungono locc. Sella di Cantalice, Pozza Ceca, Fonte di Rubbio, Valle dell'Organo);
- b) Obbligo di monitoraggio con l'obiettivo di individuare eventuali siti di presenza di tane o rendez-vous e delimitazione cartografica delle relative aree di rispetto (intese come le aree poste entro 500 m dal singolo sito tana o rendez-vous); le suddette azioni sono condotte dal Soggetto Gestore in modo coordinato con la Regione Lazio. La definizione delle aree di rispetto è finalizzata all'adozione di specifiche misure gestionali volte a ridurre i fattori di disturbo, pur nel rispetto assoluto della sensibilità del dato (attuato mediante stretta limitazione dell'accesso alle mappe);
- c) Qualora vengano individuati nel SIC siti di presenza di tane e/o rendez-vous, è vietato svolgere, limitatamente al periodo maggio – settembre, gare cinofile e attività di allenamento e addestramento cani;
- d) Verifica costante dell'effettivo rispetto delle norme che regolano l'esercizio del pascolo, in particolare per quanto concerne il pascolo brado, finalizzata alla mitigazione del conflitto tra presenza del lupo e zootecnia.

## 7.2 Interventi attivi e azioni da incentivare

Ai fini della gestione del SIC/ZSC, sono di seguito definiti gli interventi attivi e le azioni da incentivare la cui attuazione è ritenuta prioritaria per il conseguimento degli obiettivi di gestione del sito.

Per la specie **1352\*** *Canis lupus* (Lupo)

1. valutare l'eventuale regolamentazione, da parte del soggetto gestore del SIC, della fruizione limitata al solo tracciato lungo tutti i sentieri CAI (S 402, 404, 418, 423, 425, 429, 430), con sospensione cautelare di transito primaverile-estivo -autunnale sul sentiero 425;
2. Definizione di un quadro conoscitivo costantemente aggiornato del fenomeno del randagismo canino, anche attraverso la costruzione di una banca dati georeferita. Tale intervento è motivato dalle profonde ricadute che il tema riveste per la conservazione della specie (competizione, ibridazione, danni zootecnia e relativi conflitti, ecc.) e permetterà all'ente gestore di sensibilizzare i soggetti formalmente competenti (ASL, Comuni, altri) all'adozione delle misure volte alla riduzione del fenomeno del randagismo canino. La banca dati dovrà essere strutturata in modo da assicurare piena compatibilità con analoghi strumenti a carattere regionale e/o nazionale;
3. Definizione di un quadro conoscitivo costantemente aggiornato del fenomeno del bracconaggio e dell'uso di esche avvelenate, anche attraverso la costruzione di una banca dati georeferita, in collaborazione con le autorità preposte alla sorveglianza e al contrasto di tali attività illecite. La banca dati dovrà essere strutturata in modo da assicurare piena compatibilità con analoghi strumenti a carattere regionale e/o nazionale;
4. Adozione di tecniche di indagine standardizzate (wolf-howling, snow-tracking, analisi genetica non invasiva, fototrappolaggio, ecc.), previa valutazione di idoneità del contesto antropico locale, da effettuarsi in modo coordinato con la Rete Regionale di Monitoraggio della Biodiversità (DGR 497/2007) e la Direzione Regionale Ambiente. Tale attività è finalizzata al monitoraggio della presenza della specie (in particolare dei nuclei riproduttivi) nel sito e aree limitrofe, e aderente, ove presenti, a programmi, linee guida e piani d'azione nazionali o regionali;
5. Migliorare e promuovere forme di coordinamento per la sorveglianza del sito per prevenire e reprimere le attività illecite di bracconaggio (uso di carcasse avvelenate, lacci, ecc.);
6. Prevedere la realizzazione di corsi di aggiornamento periodico da parte del Soggetto Gestore, sull'antibracconaggio per i corpi di polizia impegnati nella sorveglianza locale, utilizzando anche il *know-how* acquisito sul campo da Enti e Associazioni, o altre forme associative esperte e attive nel settore;
7. Incentivare corsi di aggiornamento in medicina forense a carico del Corpo Forestale locale, delle Guardie Provinciali e dell'Arma dei Carabinieri;
8. Promuovere la stipula di convenzioni tra il Soggetto Gestore del Sito, la Provincia, il Corpo Forestale dello Stato e l'Istituto Zooprofilattico per la creazione di un nucleo locale, specializzato in attività di antibracconaggio operante all'interno del territorio del Sito;
9. Incentivare attività di informazione e sensibilizzazione mirate alla prevenzione/mitigazione del conflitto tra l'attività zootecnica il *Canis Lupus*;
10. Incentivare l'installazione di apposita segnaletica, prevedendo l'utilizzo di catadiottri riflettenti, cartelli monitori lungo il tracciato della strada provinciale della Vallonina.

## 8 FONTI E/O RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI RIFERITI AL SITO

### Documenti tecnici

AA.VV., 2003-2004. Proposta di Piano di Gestione del Sito Natura 2000 Bosco Vallonina (SIC IT6020009). Finanziato con Deliberazione di Giunta della Regione Lazio n. 1534/2002.

## 9 SCHEDE DI VALUTAZIONE SINTETICHE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE

Le valutazioni degli habitat e delle specie contenute nelle schede che seguono sono finalizzate a stabilire la priorità di conservazione dell'habitat o della specie nel sito in esame. Nel caso di specie endemiche o specie presenti in Italia solo nella Regione Lazio, la priorità di conservazione ha anche rilevanza nazionale.

La priorità di conservazione espressa a livello regionale è indispensabile per pianificare gli interventi gestionali e di tutela, in applicazione alle misure adottate.

### Habitat di cui all'allegato I della Direttiva Habitat

Codice Habitat - Denominazione	9210*- Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> ed <i>Ilex</i>	
		Riferimenti
Valutazione sintetica relativa allo stato di conservazione	2 = medio Struttura poco evoluta, riduzione delle specie tipiche	Proposta di PdG
Ruolo del sito per la conservazione dell'habitat	1 = l'habitat è presente con aspetti poco rappresentativi	Calvario et al., 2008
Pressioni (impatti presenti o passati)	B03-Sfruttamento forestale senza ripiantumazione o risciocita naturale (diminuzione dell'area forestata). A04.01.05-pascolo intensivo misto	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
Minacce (impatti futuri o previsti)	Non sono segnalate minacce specifiche	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
Priorità di conservazione	3 = alta	

Codice Habitat - Denominazione	6430 - Bordure planiziali montane ed alpine di megaforbie igrofile	
		Riferimenti
Valutazione sintetica relativa allo stato di conservazione	2 = medio Potenzialità ridotte (intrinseco al sito)	Proposta di PdG.
Ruolo del sito per la conservazione dell'habitat	1 = l'habitat è presente con aspetti poco rappresentativi	Calvario <i>et al.</i> , 2008
Pressioni (impatti presenti o passati)	A04.01.05-pascolo intensivo misto	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
Minacce (impatti futuri o previsti)	Non sono segnalate minacce specifiche	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
Priorità di conservazione	2 = media	

<b>Codice Habitat - Denominazione</b>	<b>3240 -Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i></b>	
		<b>Riferimenti</b>
<b>Valutazione sintetica relativa allo stato di conservazione</b>	1 = cattivo	Proposta di PdG
<b>Ruolo del sito per la conservazione dell'habitat</b>	3 = l'habitat si trova in pochi altri SIC della Regione	Calvario <i>et al.</i> , 2008
<b>Pressioni</b> (impatti presenti o passati)	J02.07.02-Prelievo di acque sotterranee per fornitura di acqua pubblica J02.03.02-Canalizzazioni e deviazioni delle acque	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
<b>Minacce</b> (impatti futuri o previsti)	Non sono segnalati impatti diversi oltre a quelli riportati nelle pressioni	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
<b>Priorità di conservazione</b>	3 = alta	

### Specie di cui all'allegato II della Direttiva Habitat

<b>Codice Specie - Nome scientifico</b>	<b>1352*. <i>Canis lupus</i></b>	
		<b>Riferimenti</b>
<b>Valutazione sintetica relativa allo stato di conservazione degli habitat e delle specie</b>	2 = medio Funzionalità, ma poco significativo per la dimensione del SIC	Proposta di PdG
<b>Ruolo del sito per la conservazione della specie</b>	1 = la specie è presente con popolazioni non vitali	Calvario <i>et al.</i> , 2008
<b>Pressioni</b> (impatti presenti o passati)	G01 - Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative, F03.02.03 - intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio, D01.02 - Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate)	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
<b>Minacce</b> (impatti futuri o previsti)	G02.02-Complessi sciistici	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento
<b>Priorità di conservazione</b>	2 = media	